

45/1

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot.n.14930/22602

Bari, 17.7.1987

Al Sig.Presidente del Consiglio della Regione Puglia

BARI


e,p.c.:Al Sig.Presidente della Giunta della Regione Puglia

BARI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali

ROMA

(Rif. tele n.200/5449/PU 150.16.1 del 16.7.1987)



OGGETTO: L.R. "Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regional per l'artigianato".

Si fa riferimento alla nota n.4331 del 19.6.1987, concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Affari Regionali ha comunicato che il Governo, circa la legge regionale concernente "Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regional per l'artigianato", premesso che sussiste un difetto di coordinazione tra le norme contenute negli artt.4, 5 e 27 che disciplinano la medesima materia in maniera diversa così da rendere impossibile la pratica attuazione delle disposizioni in esse previste, ha rilevato:

A) l'art.5 lettere b) e c), demandano alle convenzioni fra la Regione e le Camere di Commercio competenti per territorio la determinazione delle dotazioni organiche, delle qualifiche funzionali del perso nale messo a disposizione delle Commissioni provinciali e regional, nonchè delle modalità per la nomina del segretario, si pone in contrasto col principio costituzionale della riserva di legge, richiamato anche dagli artt.10 e 11 della legge-quadro n.443/1985;

./.



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

- 2 -

- B) l'art.10 lettera b), prevedendo l'iscrizione nella separata sezio ne dell'albo delle imprese artigiane anche di consorzi o società consortili costituiti tra imprese artigiane ed imprese industriali di minori dimensioni, non è in linea con l'art.6, primo comma, della richiamata legge-quadro, che prevede l'iscrizione nella separata sezione solo per le forme associative di imprese artigiane;
- C) l'art.17, prevedendo che gli effetti sostitutivi della iscrizione nella separata sezione dell'albo per i consorzi e le società consortili decorrono dalla data di costituzione dei medesimi, si pone in contrasto con i principi della legge-quadro (art.5), in base ai qua li detti effetti decorrono dalla data della delibera della Commissione:
- D) l'art.23, terzo comma, non è in linea con l'art.7 della più volte citata legge-quadro, in quanto facendo riferimento al quarto e non al quinto comma dello stesso art.7, non prevede la possibilità del ricorso avverso le decisioni della Commissione Provinciale anche da parte dei terzi interessati;
- E) il sesto comma del medesimo art.23, prevedendo che il ricorso avver so il provvedimento di cancellazione dall'albo abbia effetto sospen sivo per il provvedimento impugnato, pone in essere un'inammissibile deroga al principio generale dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, ribadito dall'art.3 del D.P.R. 1199/1971, secondo cui solo l'organo decidente "può sospendere per gravi motivi l'esecuzione del l'atto impugnato" ed invade la sfera di competenza dello Stato.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio Regionale.

Con l'occasione il Governo ha altresì osservato che:

- 1) l'art.1, nel definire le Commissioni Provinciali e Regionale, in aderenza all'art.9 della legge 443, avrebbe dovuto più opportunamente prevedere che le medesime oltre ad essere organi di rappresentan za e tutela sono anche organi amministrativi;
- 2) gli artt.13 e 15, al fine di evitare difficoltà interpretative, avreb bero dovuto correttamente precisare che gli effetti della iscrizione o della concellazione dall'albo decorrono dalla data di delibera del



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

- 3 -

la Commissione;

3) l'art.32, primo comma, avrebbe dovuto opportunamente precisare che l'elezione riguarda solo i componenti della Commissione Provinciale previsti dall'art.8 lettera a).

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(IANNELLI)